



COMUNE DI RUFINA
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE

**DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA**



INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 - DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 4 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLO SCARICO

TITOLO II
NUOVI SCARICHI

- Art. 5 - PRIORITA' DEGLI SCARICHI
- Art. 6 - TRATTAMENTI ADEGUATI E TIPOLOGIE DI IMPIANTI
- Art. 7 – SCARICHI ACQUA DELLE PISCINE
- Art. 8 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
- Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Art. 10 – DOCUMENTAZIONE
- Art. 11 - PRESCRIZIONI GENERALI
- Art. 12 – CONTENUTI E DURATA DELL' ATTO DI AUTORIZZAZIONE

TITOLO III
SCARICHI ESISTENTI

- Art. 13 – DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A SCARICHI GIA' ESISTENTI ED ATTIVI
- Art. 14 – MODIFICHE ALLO SCARICO

TITOLO IV
DISPOSIZIONI E SANZIONI

- Art. 15 – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL' AUTORIZZAZIONE E SANZIONI
- Art. 16 – NORMA TRANSITORIE
- Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina e le procedure di autorizzazione degli scarichi in acque superficiali, nel suolo interrato o sul suolo, di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche, in aree non servite da pubblica fognatura.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:
 - scarichi domestici e assimilati provenienti da insediamenti isolati;
 - scarichi domestici e assimilati raccolti in un'unica fognatura privata proveniente da più insediamenti o edifici con carico massimo fino a 2.000 A.E..
2. Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - gli scarichi industriali;
 - gli scarichi di acque reflue urbane (di pertinenza pubblica) anche con carico inferiore a 2.000 A.E.;
 - gli scarichi domestici, anche separati, qualora derivino da uno stesso stabilimento o da un gruppo di stabilimenti da cui abbiano origine anche scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è di competenza dell'Ente individuato dalla normativa di riferimento.
4. Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio.

ART. 3 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n. 20 e dal D.P.G.R. Toscana 08 settembre 2008, n.46/R. In particolare valgono le seguenti definizioni:
 - Sono *acque reflue domestiche* quelle di cui all'art. 74 comma 1 lett.g del D.Lgs. 152/2006, nonché tutte le ulteriori e/o diverse fattispecie previste da altre fonti normative vigenti al momento della presentazione della istanza;
 - Sono *acque reflue assimilate a domestiche* quelle di cui all'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 così come individuate dall'art.18 del D.P.G.R. Toscana 08 settembre 2008, n.46/R, nonché tutte le ulteriori e/o diverse fattispecie previste da altre fonti normative vigenti al momento della presentazione della istanza;
 - Sono *aree non servite da pubblica fognatura* le aree escluse dall'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura come definite dal Regolamento dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato vigente al momento della presentazione della domanda prevista dal presente regolamento;
 - Per *autorizzazione* si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in acque superficiali, negli strati superficiali del sottosuolo o sul suolo;
 - Con il termine *Decreto* si intende il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - con il termine "Legge regionale" si intende la Legge Regionale Toscana 31 maggio 2006, n. 20 - con il termine "Regolamento regionale" si intende il D.P.G.R. 8 settembre 2008 n.46/R;



- Con il termine *scarico in acque superficiali* si intende lo scarico delle acque reflue depurate attraverso un trattamento appropriato e recapitate in un corso d'acqua con meno di 120 giorni annui di portata nulla, definito con propri atti e provvedimenti dalla Regione Toscana ed individuato in cartografia regionale;
 - Con il termine *scarico negli strati superficiali del sottosuolo o scarico nel suolo interrato* si intende lo scarico delle acque reflue depurate attraverso un trattamento appropriato e recapitate nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione;
 - Con il termine *scarico sul suolo* si intende lo scarico delle acque delle acque reflue depurate attraverso un trattamento appropriato e disperse sul terreno, in fossetti di scolo o di drenaggio oppure in corsi di acqua con più di 120 giorni annui di portata nulla;
 - Con il termine *trattamento appropriato* si intende il sistema complessivo di depurazione delle acque costituito dall'abbinamento di un sistema di trattamento primario e di uno secondario così come indicato nell'allegato 3 al D.P.G.R. 46/R e nelle "Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura" di ARPAT - dipartimento Provinciale di Firenze, nonché dalle eventuali ulteriori e/o diverse normative che saranno vigenti al momento della presentazione della istanza di cui al presente regolamento;
 - per la definizione di abitanti equivalenti (A.E.) si deve far riferimento alla legislazione regionale che così lo definisce "il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD). Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico, si fa riferimento al volume di carico di 200 litri per abitante per giorno".
2. Per i nuovi insediamenti per i quali non si dispone di dati sui consumi idrici né sulla qualità dello scarico ed in particolare per tutti gli insediamenti abitativi, il calcolo può essere effettuato considerando:
- per abitazione civile 1 A.E. ogni 35 mq di superficie utile lorda
 - per alberghi, case riposo e simili 1 A.E. ogni 2 letti
 - per ristoranti e trattorie 1 A.E. ogni 5 posti mensa
 - per ospedali 1 A.E. ogni 2 posti letto
 - per uffici, insediamenti commerciali, industrie, laboratori 1 A.E. ogni 5 addetti
 - per edifici scolastici o istituti di educazione diurna 1 A.E. ogni 5 posti alunno
 - per musei, teatri, impianti sportivi, e altri insediamenti diversi dai precedenti 4 A.E. ogni WC installato.
3. Per il calcolo degli impianti di trattamento si dovrà adottare in ogni caso il valore risultato maggiore; in particolare per il calcolo degli A.E. degli scarichi assimilati a domestici si deve far riferimento alla portata di punta nel momento di massima attività. Il valore risultante dai suddetti calcoli dovrà essere arrotondato all'unità per eccesso;
4. Come indicato all'art. 53 del D.P.G.R. 46/R del 2008, ai fini del presente regolamento sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR). La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana.
5. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. In particolare, per la definizione di abitanti equivalenti (A.E.) si deve fare riferimento al Regolamento Edilizio comunale vigente e all'art.2 della L.R 20/2006.

ART. 4 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che



- attualmente ne sono sprovviste. In tal caso il comune, sentito il gestore del SII, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura.
2. Gli scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
 - della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
 - delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
 - delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
 3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, l'ufficio competente, sentito il parere del gestore del SII, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposito atto.

TITOLO II

NUOVI SCARICHI

ART. 5 – PRIORITA' DEGLI SCARICHI

1. E' sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali.
2. Soltanto qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a scaricare in acque superficiali, è da privilegiare un sistema di scarico nel suolo interrato rispetto ad uno scarico sul suolo.

ART. 6 - TRATTAMENTI ADEGUATI E TIPOLOGIE DI IMPIANTI

1. Gli impianti di trattamento di acque reflue domestiche o assimilate sono da ritenersi adeguati, secondo quanto previsto dal decreto, se conformi alle vigenti disposizioni regionali e a quanto previsto nel presente regolamento.
2. Le acque bianche/saponose e le acque nere devono essere mantenute separate dalla loro origine fino al trattamento primario cui sono obbligatoriamente soggette, a valle dello tesso possono riunirsi in un apposito pozzetto prima di essere convogliate al trattamento secondario o alla subirrigazione
3. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche sono classificati in *trattamenti primari* e *trattamenti secondari*.
4. Il *trattamento primario*, sempre necessario, ha lo scopo di provocare la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dallo scarico oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare (grasso, olio, sapone ecc.) producendo quindi una chiarificazione del liquame, riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche deve essere periodicamente asportato mediante ditta specializzata di spurgo. Sono trattamenti primari:
 - pozzetto degrassatore per le acque bianche/saponose, che dovrà avere una capacità utile pari ad almeno 50 litri per A.E. con un volume minimo di 200 litri;
 - vasca settica bicamerale o tricamerale per le acque nere. Le caratteristiche ed il dimensionamento della vasca dovranno rispettare quanto previsto dal "Regolamento regionale" (DPGR 46/2008 allegato 2, CAPO 2, art. 2.2) ed eventuali aggiornamenti normativi;
 - fossa Imhoff per le acque nere. Le caratteristiche ed il dimensionamento della vasca dovranno rispettare quanto previsto dal "Regolamento regionale" (DPGR 46/2008 allegato 2, CAPO 2, art. 2.3) ed eventuali aggiornamenti normativi;
5. Il *trattamento secondario* è necessario per lo scarico in aree non servite da pubblica fognatura. Sono trattamenti secondari:
 - per lo scarico sul suolo fino a 100 AE quelli individuati nell'allegato 2 capo 2 del regolamento regionale o altri che possono essere ritenuti idonei, caso per caso, dall'autorità competente;
 - per lo scarico in acque superficiali quelli individuati nell'allegato 3 capo 1 del regolamento regionale o altri che possono essere ritenuti idonei, caso per caso, dall'autorità competente.



COMUNE DI RUFINA
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

6. Si definisce *trattamento adeguato* il sistema complessivo di depurazione degli scarichi costituito dall'abbinamento di un sistema di trattamento primario e di un sistema di trattamento secondario, così come indicato negli allegati 2 e 3 al D.P.G.R. 46/R/2008 e nelle "Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura" di ARPAT - dipartimento Provinciale di Firenze.
7. Il *trattamento adeguato*, se condotto in modo corretto, garantisce l'immissione nell'ambiente di acqua adeguatamente depurata. Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e dei pozzetti viene calcolata in base al numero di A.E.
8. Di seguito vengono individuate le tipologie di *trattamento adeguato* delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, suddivise in base alla tipologia di recapito finale.

La soluzione preferibile è sempre quella del recapito in corso d'acqua superficiale.

SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI		
	TRATTAMENTO ADEGUATO (1° + 2°)	
	TRATTAMENTO 1°	TRATTAMENTO 2°
ACQUE NERE	a) FOSSA BIOLOGICA TRADIZIONALE b) FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF	c) SUB-IRRIGAZIONE DRENATA d) FITODEPURAZIONE e) IMPIANTO
ACQUE BIANCHE/SAPONOSE	POZZETTO DEGRASSATORE	OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVI

SCARICO NEL SUOLO INTERRATO		
	TRATTAMENTO ADEGUATO (1° + 2°)	
	TRATTAMENTO 1°	TRATTAMENTO 2°
ACQUE NERE	a) FOSSA BIOLOGICA TRADIZIONALE b) FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF	c) SUB-IRRIGAZIONE d) FITODEPURAZIONE + SUB-IRRIGAZIONE e) IMPIANTO
ACQUE BIANCHE/SAPONOSE	POZZETTO DEGRASSATORE	OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVI + SUB-IRRIGAZIONE

N.B. In presenza di falde vulnerabili, è obbligatorio attuare un trattamento secondario di tipo d) oppure e)

SCARICO SUL SUOLO		
	TRATTAMENTO ADEGUATO (1° + 2°)	
	TRATTAMENTO 1°	TRATTAMENTO 2°
ACQUE NERE	a) FOSSA BIOLOGICA TRADIZIONALE b) FOSSA BIOLOGICA TIPO IMHOFF	c) SUB-IRRIGAZIONE DRENATA d) FITODEPURAZIONE e) IMPIANTO
ACQUE BIANCHE/SAPONOSE	POZZETTO DEGRASSATORE	OSSIDAZIONE A FANGHI ATTIVI



9. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del funzionamento e le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia e devono essere dotati di un pozzetto finale per eventuali controlli.
10. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
 - garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
 - essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni indicate all'allegato 2, capo 2, e all'allegato 3, capo 1 del regolamento regionale;
 - garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
 - garantire per gli impianti con oltre 100 A.E. il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del regolamento regionale;
11. Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche (bianche/saponose e nere) e smaltite con distinto e separato sistema. Qualora lo scarico avvenga in corpo idrico superficiale, è consentito utilizzare la stessa tubazione di scarico per le acque reflue trattate e per quelle meteoriche, purché queste ultime vengano convogliate in tale tubazione a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto.
12. La realizzazione del pozzo disperdente non è ammesso. E' consentito il mantenimento e l'utilizzo esclusivamente di quelli già esistenti ed in uso alla data di approvazione del presente Regolamento. La domanda di autorizzazione deve contenere idonea documentazione nella quale venga dimostrato, anche con verifiche tecnico/geologiche, l'assenza di possibili inconvenienti ambientali e igienico-sanitari relativamente al contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito. La relazione dovrà dare conto anche dello stato di conservazione e del suo adeguato dimensionamento in proporzione al numero di A.E. In caso di interventi di rifacimento o adeguamento dell'impianto oppure si interventi edilizi sull'immobile di riferimento, il pozzo disperdente deve essere con altro impianto consentito previsto dal regolamento.
13. L'autorità competente, per esigenze di tutela del corpo recettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, può imporre adeguamenti delle modalità di scarico o ai sistemi di trattamento esistenti anche già autorizzati, fissando un congruo tempo per la realizzazione degli interventi necessari.
14. Nei casi di cui al precedente comma 14, particolari adeguamenti e modalità di scarico possono essere imposti nella fase progettuale e/o di verifica finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
15. Su specifica richiesta del titolare dello scarico, debitamente supportata da specifiche ed idonee valutazioni ed indagini tecniche, l'autorità competente può ritenere caso per caso, autorizzabile il trattamento proposto, anche se diverso da quelli indicati sia per tipologia che per caratteristiche dimensionali o funzionalità (anche con acquisizione di valutazioni e/o pareri specifici da parte di competenti enti istituzionali) purché garantisca almeno lo stesso livello di depurazione e di salvaguardia ambientale previsto dai trattamenti del presente Regolamento.

ART. 7 – SCARICHI ACQUA DELLE PISCINE

1. Lo scarico delle acque delle piscine riconducibili alla fattispecie prevista dall'Allegato 2 al DPGR 46/R/2008 è assimilato alle acque reflue domestiche e pertanto soggetto alla disciplina del presente regolamento.
2. Lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine approvvigionate di acqua dolce, da effettuarsi non prima di quindici giorni dalla data dell'ultima clorazione, potrà avvenire previo idoneo trattamento di dechlorazione che riduca il cloro ad una concentrazione massima non superiore a 0,20 mg/l;
3. Nel caso che lo scarico recapiti in acque superficiali, le caratteristiche dello stesso dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto;



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

4. Nel caso che lo scarico recapiti sul suolo o sottosuolo, le caratteristiche dello stesso dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto;
5. Le acque di scarico di svuotamento delle piscine approvvigionate di acqua dolce, possono essere riutilizzate per scopi irrigui, previo recapito in struttura di contenimento di adeguata capacità, e ferme restando le prescrizioni previste al punto 2.;
6. Il rilascio delle acque di svuotamento delle piscine in ambiente deve avvenire in modo graduale, preferendo il conferimento in un corpo idrico o compluvio naturale; dovrà comunque essere adottato ogni accorgimento necessario ad assicurare l'ottima regimazione delle acque, nel rispetto di eventuali disposizioni in ordine agli aspetti idrogeologici, anche al fine di evitare sia fenomeni di ruscellamento che di ristagno idrico;
7. Il responsabile della piscina deve tenere un registro delle clorazioni, con indicato il tipo di prodotto utilizzato, la quantità e la data degli interventi di clorazione;
8. La temperatura dell'acqua di piscina da restituire in ambiente deve essere rispondente ai limiti fissati dalla tabella 3 allegato 5 del decreto;
9. E' vietato scaricare le acque del contro lavaggio dei filtri direttamente in ambiente. Tali acque dovranno subire un trattamento idoneo, e lo scarico dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto.
10. La gestione di fine vita dei filtri deputati al contro lavaggio delle acque della piscina, dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del Decreto.

ART. 8 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto, rilasciato ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da edifici o insediamenti residenziali fino a 2000 A.E. l'autorizzazione è rilasciata dal Comune a seguito di domanda presentata utilizzando gli appositi modelli resi disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Rufina;
3. Per gli scarichi superiori a 100 A.E., in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale, il Comune si avvale del supporto tecnico scientifico di ARPAT;
4. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, qualora l'attività svolta rientri tra quelle per cui è attivo il SUAP, la relativa domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico SUAP;
5. L'autorizzazione allo scarico può riguardare una singola unità immobiliare, oppure più unità immobiliari anche non costituite in condominio che utilizzano uno scarico comune. Tutti i soggetti che utilizzano lo stesso scarico, sono responsabili in solido dello stesso.
6. Il titolare e responsabile dell'autorizzazione è così individuato:
 - per le imprese: il titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - per i privati: il proprietario dell'immobile o il titolare di un diritto di godimento dello stesso, oppure l'amministratore di condominio o un rappresentante legale del consorzio di proprietari;
7. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale variazione deve essere resa attraverso specifica comunicazione sottoscritta dal vecchio titolare dell'autorizzazione e dal subentrante entro 90 gg dal subentro.
8. A seguito della comunicazione scritta di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.

ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è presentata dall'avente titolo utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune di Rufina. In presenza di più soggetti aventi titolo, la domanda deve essere sottoscritta da ognuno di loro. I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle informazioni e dichiarazioni contenute nella domanda;
2. La presentazione della domanda è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria nella misura stabilita con atto Comunale ed indicata nella "Tabella dei diritti di Segreteria";



3. La domanda, in bollo di legge, con la relativa documentazione, è presentata ordinariamente all'Amministrazione Comunale in forma digitale, che provvede agli adempimenti ed al rilascio dell'atto conclusivo in forma digitale.
4. A seguito della domanda, il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verifica la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme vigenti.
5. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 A.E. , oltre alle verifiche sopra citate, viene acquisito parere ARPAT con oneri a carico del richiedente.
6. Uno specifico parere all'ARPAT può essere richiesto dal responsabile del procedimento ogni volta che dall'istruttoria emerge la necessità di avvalersi di specifiche competenze per meglio valutare la congruità di particolari soluzioni tecniche proposte dal richiedente, senza oneri a carico del richiedente.
7. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta risulti non idonea, la domanda è respinta con motivato provvedimento.
8. Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale e di eventuali prescrizioni particolari.
9. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE

1. La domanda di autorizzazione allo scarico è inoltrata all'Amministrazione Comunale a seguito della definitiva realizzazione e certificata funzionalità del sistema di trattamento delle acque reflue inerenti lo scarico stesso, in conformità alla disciplina del presente regolamento. L'attivazione dello scarico è subordinata all'ottenimento della prevista autorizzazione.
2. L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità/agibilità dell'immobile.
3. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - espresso riferimento alla pratica edilizia a cui è connessa;
 - identificazione del fabbricato da cui originano i reflui oggetto di autorizzazione allo scarico;
 - la quantità stimata di acque reflue che saranno scaricate, espressa in mc/annui ed in A.E.
 - il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato;
 - il corpo recettore dello scarico (acque superficiali, nel suolo interrato oppure sul suolo);
 - il sistema di trattamento adeguato installato;
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati redatti da un tecnico abilitato:
 - elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
 - nel caso in cui lo scarico interessi il suolo, una relazione geologica firmata da un geologo abilitato;
 - relazione di asseveramento del tecnico incaricato, secondo modulistica resa disponibile dagli uffici;
 - estratto di mappa catastale aggiornato in cui siano riportate chiaramente la localizzazione dell'immobile e la localizzazione del punto di scarico.
5. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:
 - L'esatta rappresentazione grafica del sistema di raccolta e trattamento e del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore;
 - una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2000;
 - una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200 con schema delle reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteoriche con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento;
 - gli impianti di trattamento primari e secondari e loro dimensioni (capacità);



COMUNE DI RUFINA
Città Metropolitana di Firenze

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

-
- localizzazione del punto di scarico finale e, in caso di recapito in acque superficiali, nome del corpo idrico ricevente;
 - schema di gestione delle acque meteoriche;
 - rappresentazione del sistema di trattamento adeguato, con indicazione delle canalizzazioni e dei pozzetti di ispezione;
6. La relazione tecnica deve contenere almeno:
- le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura;
 - la metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art.3;
 - una descrizione dell'impianto, riportando i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e le caratteristiche costruttive, nonché il percorso delle acque meteoriche (da gestire separatamente dagli altri reflui ai sensi dell'art. 6.11);
 - le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto, allegando l'eventuale manuale d'uso;
 - una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso;
 - l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui;
 - nel caso di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche: descrizione della tipologia di attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, alle materie prime utilizzate e alle sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni, dell'origine degli scarichi idrici, la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti, nonché tutti gli elementi necessari a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art.101 comma 7 del decreto e dell'allegato 1 tabella 1 del regolamento regionale.
7. La relazione geologica, in relazione al tipo di trattamento adottato, deve contenere almeno:
- la dichiarazione circa l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte di benefici ambientali conseguiti, a recapitare in corpi idrici superficiali;
 - le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato;
 - l'assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri e mancanza di pozzi per uso potabile pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo oppure dall'eventuale sistema di sub-irrigazione;
 - l'assenza di zone vulnerabili/aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
 - la presenza o meno del vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923;
 - le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche qualora presenti;
 - la profondità della falda dal piano di campagna e l'assenza di rischi per la stessa, qualora lo scarico si trovasse in una zona con falda a vulnerabilità molto elevata, una valutazione della velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo;
 - specifica valutazione che dimostri che l'impianto non compori o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo nè alle acque sotterranee;
8. Nel caso di scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100 AE, la progettazione dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 Capo 2 del regolamento regionale.
9. La realizzazione di opere per lo scarico in un corso d'acqua pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ente ai sensi del R.D. 523/1904 e, nel caso in cui il corso d'acqua medesimo presenti sedime demaniale, deve essere acquisita anche la relativa concessione di occupazione di suolo demaniale.



ART. 11 - PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel presente regolamento e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
2. I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche sono da ritenersi adeguati se conformi alle disposizioni regionali vigenti ed al presente Regolamento.
3. Le acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) così come definite nel regolamento regionale devono essere sempre mantenute separate dalle acque domestiche e smaltite per proprio conto, fatta salva la priorità del riuso. E' consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell'ultimo pozzetto di controllo dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche.
4. Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione che si rendano necessarie e deve essere seguita una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento. Pertanto deve essere conservata tutta la documentazione che attesti le operazioni di gestione e manutenzione effettuate sull'impianto, con l'identificazione anche della eventuale ditta esecutrice. Allo stesso modo deve essere conservata la documentazione inerente il conferimento a terzi di tutti i rifiuti provenienti dai trattamenti (fanghi dei trattamenti primari o secondari, pulizia dei filtri o pozzetti, ecc.).
5. Occorre verificare costantemente il regolare funzionamento degli impianti di trattamento, in via qualitativa anche mediante il controllo visivo dell'acqua in uscita che deve essere priva di particelle in sospensione e non deve presentare odori sgradevoli.
6. Lo scarico della vuotatura delle piscine deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento delle altre acque domestiche e lo scarico deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione. In caso di subirrigazione, non può essere sversato in una sola volta ma gradualmente con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica.
7. Particolari e diverse prescrizioni, specifiche per i vari tipi di impianti di trattamento autorizzati, anche diversi da quelli sopra menzionati, saranno inserite direttamente nell'atto autorizzativo. Per gli impianti con più di 100 AE è possibile una autorizzazione provvisoria connessa alla fase di avvio dell'impianto stesso secondo le modalità dell'art. 15 del regolamento regionale.
8. Nel caso di smaltimento tramite sub-irrigazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà verificare che la superficie di terreno dove è ubicata la rete di condotte disperdenti non presenti avvallamenti o affioramento di liquami. Qualora si rilevino tali eventualità, la rete di sub-irrigazione dovrà essere ristrutturata e riportata alla sua iniziale e piena funzionalità.
9. Nel caso di smaltimento tramite fitodepurazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche di progetto e della flora ivi prevista procedendo alle necessarie sostituzioni qualora si verifichi una perdita di piante già attecchite, per il buon funzionamento dell'impianto.

ART. 12 - CONTENUTI E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE

1. L'atto di autorizzazione allo scarico contiene i dati dei titolari dello scarico, del fabbricato o delle unità immobiliari a cui esso è collegato e della potenzialità espressa in A.E.
2. Può contenere, oltre alle prescrizioni generali a cui attenersi, anche indicazioni e prescrizioni specifiche.
3. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni, decorrenti dalla data del rilascio.
4. Le autorizzazioni per lo scarico di *acque reflue domestiche* sono tacitamente rinnovate, senza emissione di alcun atto amministrativo, con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
5. Il rinnovo, senza emissione di alcun atto amministrativo da parte del Comune, delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue *assimilate a domestiche* è subordinato ad una specifica comunicazione



da inoltrare al Comune da parte del titolare dell'autorizzazione prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata, attestante che le condizioni in base alle quali si è determinata l'assimilazione ad acque domestiche sono rimaste invariate. Qualora intervengano modifiche che facciano decadere l'assimilazione ad acque domestiche, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà procedere con una richiesta di autorizzazione come insediamento industriale, soggetto quindi a diversa disciplina.

TITOLO III **SCARICHI ESISTENTI**

ART. 13 – DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE RELATIVA A SCARICHI GIA' ESISTENTI ED ATTIVI

1. Ai sensi dell'art. 19 del DPGR 28/R/2003 (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.R. 64/2001) gli scarichi fuori fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate, già esistenti ed attivi, sono autorizzabili solo se ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - devono riguardare immobili e agglomerati/insediamenti inferiori a 100AE;
 - le acque dello scarico devono essere conformi alle disposizioni dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/1999;
 - lo scarico deve essere presente ed attivo alla data del 28.05.2003;
 - deve essere stata presentata al Comune, entro il 31.12.2004, la domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del citato DPGR;
 - devono essere stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera del 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque di cui alla L. 319/1976;
 - il titolare dimostri e garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento ed il rispetto delle condizioni di autorizzazione;
2. Qualora non ricorrano contemporaneamente tutte le sopra citate condizioni, sarà necessario procedere con la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo le modalità di cui al presente Regolamento. Lo scarico sarà autorizzabile solo ed esclusivamente se lo stesso risulta conforme alla normativa vigente, secondo la disciplina del presente Regolamento.

ART. 14 – MODIFICHE DELLO SCARICO

1. Per ogni modifica sostanziale dell'impianto di smaltimento, oppure modifiche di qualunque tipo dell'immobile (esempio: cambio di destinazione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.), che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di A.E., il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve essere richiesta nuova autorizzazione con attivazione delle procedure previste dal presente regolamento.
2. Qualora le modifiche intervenute di cui al comma precedente, non comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, il titolare dell'autorizzazione deve darne comunque specifica comunicazione al Comune.
3. Per gli scarichi assimilati a reflui domestici, devono inoltre essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale del soggetto titolare e, se non compromettono l'assimilazione, anche le variazioni del ciclo di lavoro; qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e pertanto seguirà la relativa disciplina.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI E SANZIONI

ART. 15 - INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE E SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale.
2. L'amministrazione comunale provvederà ad emettere:
 - diffida alla eliminazioni delle inosservanze, stabilendo un termine temporale per l'esecuzione;
 - atto di sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - atto di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
3. In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al Titolo V del decreto in particolare l'art. 133 comma 3, e in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, anche quelle previste all'art. 133 comma 2, con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale.
4. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del decreto.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate, rispetto a quanto autorizzato, le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per le quali il sistema di smaltimento è stato progettato, realizzato ed autorizzato.
2. Qualora l'autorizzazione già rilasciata risulti non coerente con i contenuti ed i presupposti autorizzatori previsti dal presente regolamento, il titolare dovrà adeguare lo scarico in occasione di interventi edilizi che riguardino l'impianto di smaltimento oppure l'immobile di riferimento dello scarico, previa idonea progettazione e acquisizione del titolo abilitativo e successiva attivazione della procedura autorizzativa prevista dal presente regolamento.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia l'atto con il quale il Comune lo approva.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.